

LETTERA CIRCOLARE



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 30/01/2015
Prot. 37 / 0001756 / MA005.A003

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Alle Direzioni interregionali e
territoriali del lavoro*

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

Al Segretariato generale

*Alla Direzione generale per le politiche
del personale, l'innovazione
organizzativa, il bilancio – Ufficio
Procedimenti Disciplinari*

Oggetto: D.M. 25 novembre 2014 – misure “finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale” – indicazioni operative.

Con il D.M. del 25 novembre 2014, adottato alla luce di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 145/2013 (convertito con modificazioni dalla L. n. 9/2014), sono stati individuati i criteri di ripartizione delle somme introitate ai sensi della medesima disposizione, “finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare”.

Con la presente nota, d'intesa con la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari, si forniscono

indicazioni di carattere operativo al fine di dare concreta applicazione ai contenuti della citata disposizione e del Decreto ministeriale.

Secondo l'articolo 14, comma 1, lett. d), del D.L. n. 145/2013 i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative, di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, nonché ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui. Ai fini della effettiva utilizzabilità dei fondi, questa Direzione generale, già nel 2014, ha avviato le procedure per l'istituzione del codice tributo 79AT, del capitolo di entrata 2573 art. 13 e del capitolo di spesa 2922.

Secondo quanto esplicitato dall'art. 1 del D.M. 25 novembre 2014, i primi 10 milioni introitati e riassegnati sul citato capitolo di spesa saranno destinati alle misure di seguito descritte, mentre le somme eccedenti i 10 milioni di euro saranno versate sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1 lett. a), del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009).

Le somme versate sul cap. 2922 saranno quindi dall'Amministrazione centrale ripartite periodicamente tra gli Uffici territoriali, per *“non più di tre volte l'anno”*, in proporzione al **numero delle unità di personale ispettivo che, in servizio presso ciascun Ufficio, svolge effettivamente attività di vigilanza**. Tale ripartizione sarà effettuata secondo le metodologie già utilizzate in sede di quantificazione degli obiettivi ispettivi (ad esempio tenendo conto di eventuali part-time o di assegnazione solo parziali ad attività ispettiva).

Le misure individuate dal D.M. sono volte in particolare:

- a) ad incentivare il personale ispettivo a svolgere attività di vigilanza in orari serali o notturni;
- b) ad incentivare il personale ispettivo a mettere a disposizione il mezzo proprio;
- c) ad incentivare il personale ispettivo ad effettuare un maggior numero di ispezioni;
- d) a consentire alle Direzioni del lavoro l'acquisto di beni strumentali utili allo svolgimento dell'attività ispettiva;

e) a finanziare iniziative volte al contrasto del lavoro sommerso e irregolare.

I destinatari degli incentivi di cui alle lett. a), b) e c) sono evidentemente gli **ispettori del Ministero** che svolgono *“effettivamente attività di vigilanza”*, con ciò escludendo pertanto il personale ispettivo impegnato in attività diverse e il personale dei NIL operanti presso le Direzioni del lavoro. Viceversa, rientrano tra i destinatari gli ispettori del lavoro che sono **effettivamente impiegati in attività ispettiva**, intendendosi per tale anche l'attività di programmazione e coordinamento svolta da Capi SIL, Capi Area e Capi Linea. Quest'ultimi potranno dunque essere ricompresi tra i destinatari, oltre nel caso in cui svolgano attività esterna così come ogni ispettore del lavoro, anche a prescindere dalla stessa, in relazione alle misure individuate negli accordi di cui all'art. 8 del D.M. e riconducibili essenzialmente all'incremento del numero delle ispezioni.

Infatti, ai sensi dell'art. 8 del D.M. *“le somme assegnate a ciascun Ufficio territoriale (...) sono ripartite tra il personale ispettivo, secondo criteri condivisi con le rappresentanze sindacali presso ciascuna Direzione del lavoro”*. Ne consegue che la concreta individuazione degli incentivi da riconoscere a livello locale sarà effettuata dai Dirigenti di sede unitamente alle rappresentanze sindacali, che **terranno conto sia della realtà territoriale dove il personale ispettivo opera, sia di quelle specifiche esigenze dell'ufficio** tali da suggerire, a titolo esemplificativo, anche l'acquisto di beni strumentali utili allo svolgimento della stessa vigilanza.

Il D.M. affida quindi alle attente valutazioni degli Uffici la scelta di finanziare una o più misure tra quelle illustrate fermo restando che, ai sensi dell'art. 5 del medesimo D.M., almeno il 10% delle somme a disposizione di ciascuna Direzione del lavoro dovrà finanziare *“un incentivo proporzionalmente connesso all'incremento delle ispezioni effettuate in un determinato arco temporale”*. Inoltre, ai sensi del successivo art. 6, ciascuna Direzione non potrà impegnare più del 10% delle somme assegnate per *“l'acquisto di beni strumentali utili allo svolgimento della attività di vigilanza”*.

Attività di vigilanza in orari serali o notturni o in giorni festivi

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. in parola, al personale ispettivo resosi disponibile a svolgere attività ispettiva in orari serali, notturni o in giorni festivi, è corrisposto uno specifico incentivo.

Al riguardo appare possibile ritenere anzitutto che per *“orari serali”* o *“notturni”* vada intesa l'attività ispettiva svolta, rispettivamente, dalle ore 18.30 e dalle ore 23.00. Gli accordi sottoscritti a livello di singola Direzione del lavoro dovranno poi proporzionare l'incentivo anche in relazione al *“grado di disagio”*.

Restano inoltre fermi, così come espressamente indicato dal Decreto, “*ulteriori incrementi retributivi già previsti dalla contrattazione collettiva in ragione dello svolgimento di lavoro straordinario e/o festivo ed il rispetto della disciplina in materia di riposi giornalieri e settimanali*”.

Quanto alle misure di semplificazione in ordine alla autorizzazione del lavoro straordinario che si dovesse rendere necessario nell’ambito della attività di vigilanza nonché alla tracciabilità dell’orario di lavoro effettivamente svolto, si rappresenta che:

- l’attività di lavoro straordinario potrà essere autorizzata, per ciascun ispettore, settimanalmente e non necessariamente per ogni singola giornata in cui si verifichi la necessità di definire l’accesso ispettivo;

- l’orario di lavoro del personale ispettivo dovrà di norma essere rilevato dalle risultanze del verbale, in cui è data evidenza dell’orario di inizio e definizione dell’accertamento, tenendo altresì conto del tempo di percorrenza teoricamente necessario per recarsi presso il luogo dell’ispezione e per tornare presso il proprio Ufficio, **escludendo ad ogni modo la necessità, per tale personale, di recarsi in sede esclusivamente per “timbrare” il badge** e dare così contezza del proprio tempo di lavoro. Al riguardo si ricorda che, rispetto ai contenuti del verbale ispettivo (ivi compreso il tempo dell’accertamento) trova infatti applicazione l’art. 2700 c.c. e che gli ispettori sono responsabili, anche penalmente, di quanto in esso riportato.

Su tali aspetti si fa comunque riserva di fornire eventuali ulteriori precisazioni.

Utilizzo del mezzo proprio

L’art. 4 del D.M. in oggetto prevede inoltre che “*al personale ispettivo che mette a disposizione il mezzo proprio per lo svolgimento della attività di vigilanza è corrisposto un incentivo*”. La *ratio* della disposizione è evidentemente quella di consentire una più efficiente ed efficace attività di vigilanza attraverso l’utilizzo del mezzo proprio da parte del personale ispettivo in quanto solo così è possibile, da un lato, programmare l’attività di vigilanza in luoghi non sempre raggiungibili con i mezzi pubblici e, dall’altro, effettuare un maggior numero di accessi. Ne consegue che gli accordi da sottoscrivere presso le Direzioni potranno prevedere la corresponsione dell’incentivo non soltanto in relazione alla “astratta” disponibilità del mezzo proprio da parte dell’ispettore ma anche in proporzione al suo effettivo utilizzo, nonché alla disponibilità a trasportare colleghi impegnati nella medesima attività, evidentemente assicurati.

Incremento del numero delle ispezioni

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. *de quo* è inoltre previsto che *“al personale ispettivo è corrisposto un incentivo proporzionalmente connesso all'incremento delle ispezioni effettuate in un determinato arco temporale”*. A tal fine, si ribadisce che ciascun Ufficio è tenuto a riservare ad esso almeno il 10% delle risorse di volta in volta assegnate.

Al riguardo, occorre chiarire che gli accordi territoriali potranno tener conto **non solo di un incremento quantitativo delle ispezioni ma anche qualitativo con riferimento alla tipologia di accertamenti che, sulla base delle direttive ministeriali, è considerata particolarmente significativa**. In altri termini sarà possibile valorizzare – ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività di vigilanza – l'incremento degli accertamenti legati a fenomeni di particolare gravità e/o a realtà aziendali di grandi dimensioni e perciò particolarmente complessi.

Acquisto di beni strumentali

L'art. 6 del D.M., come sopra già evidenziato, prevede la possibilità che ciascun Ufficio riservi una quota-parte delle somme periodicamente assegnate, nella misura non superiore al 10% di ciascuna assegnazione, per *“l'acquisto di beni strumentali utili allo svolgimento della attività di vigilanza”*.

Tale possibilità si collega con le specifiche necessità di ciascuna struttura che potrà acquistare *“beni strumentali”* da assegnare al personale ispettivo o comunque al Servizio ispettivo della Direzione del lavoro.

Da ultimo si sottolinea la possibilità, da parte della Direzione generale per l'attività ispettiva, di trattenere parte delle somme per finanziare *“campagne ispettive straordinarie finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare in specifici ambiti territoriali o settoriali”*, come previsto dall'art. 7 del D.M. in parola.

Si prega di dare la massima diffusione della presente al personale e alle organizzazioni sindacali interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Danilo Papa)

